

REGOLAMENTO (CEE) N. 707/92 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1992

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 1992 per alcuni prodotti del settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato con regolamento (CEE) n. 3588/91⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3745/91 della Commissione⁽³⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 566/92⁽⁴⁾, ha fissato i quantitativi dei prodotti del settore dalle carni suine che possono essere importati a prelievo ridotto nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1992;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/92 della Commissione⁽⁵⁾ prevede, da un lato, che le domande di titoli d'importazione per i prodotti originari dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica federativa ceca e slovacca, presentate dal 1° al 10 marzo 1992 siano considerate presentate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 564/92⁽⁶⁾, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3745/91 e, d'altro lato, fissa alcuni quantitativi ridotti che possono essere importati nel quadro del regolamento (CEE) n. 3745/91 nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1992;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3745/91 i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande, presentate conformemente al citato regolamento si riferiscono a quantitativi globali superiori ai quantitativi disponibili ai sensi dell'articolo 2 per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0010 del regolamento (CEE) n. 3834/90; che, in tali condizioni ed al fine di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti;

considerando che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0040 del regolamento (CEE) n. 3834/90 sono inferiori a quelli disponibili; che tali domande possono quindi essere accolte integralmente;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3745/91 se il quantitativo complessivo oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce l'ammontare di quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo; che, stando così le cose, è opportuno stabilire il quantitativo disponibile per il terzo periodo 1992 per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0040, del regolamento (CEE) n. 3834/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 3745/91 e (CEE) n. 565/92 per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno 1992 è soddisfatta entro i limiti seguenti:

- a) 2,5717 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0010 del regolamento (CEE) n. 3834/90;
- b) 100 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0040 del regolamento (CEE) n. 3834/90.

2. Nei primi dieci giorni del terzo periodo 1992 possono essere presentate, in conformità dei regolamenti (CEE) n. 3745/91 e (CEE) n. 565/92 domande di titoli per un quantitativo di 175 t per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0040 del regolamento (CEE) n. 3834/90.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 6. 3. 1992, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 61 del 6. 3. 1992, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 61 del 6. 3. 1992, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione
